

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO,
DEI RAPPRESENTANTI DI AREA, DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO/CEL,
NEL SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 E NEL COMITATO
UNICO DI GARANZIA DI QUESTA UNIVERSITA' PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021.

"MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(Art. 9, co. 1, Regolamento elettorale ex art. 78 Statuto)

Art.1

- 1. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione dei candidati partecipanti alla competizione elettorale eguali spazi all'interno delle singole strutture, per la pubblicazione tramite affissione di documentazione utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della *par condicio* tra gli stessi.
- 2. L'assegnazione degli spazi e l'uso delle aule per le assemblee sono individuati dal Direttore del Dipartimento.
- 3. L'affissione di stampati, manifesti o di altra documentazione propagandistica deve essere effettuata esclusivamente negli spazi predisposti a tale scopo; è proibita l'affissione di documentazione elettorale al di fuori di tali spazi.
- 4. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutte le altre componenti strutturali o di arredo (porte, finestre, pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l'utilizzazione del sito web dell'Università per fini di propaganda elettorale.
- L'allestimento di punti di informazione sui candidati e qualsiasi altra iniziativa di propaganda nei locali dell'Università devono essere preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture didattiche delle rispettive sedi di competenza.
- 6. per l'utilizzo della posta elettronica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal "Regolamento Liste di distribuzione" di questa università, emanato con D.R. n. 5305 del 05.11.2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7. Tutte le attività di propaganda elettorale, non sono ammesse oltre le ore 19.00 Nel giorno precedente il primo giorno di votazioni e per l'intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di cui all'art. 9 della legge 212/56. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione o distribuzione di documentazione propagandistica. Negli stessi giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la distribuzione di documenti tramite attività di volantinaggio, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali.